

Revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi

T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. III 11 novembre 2024, n. 3140 - Bignami, pres.; Lombardi, est. - (*Omissis*) S.r.l. (avv.ti Gaffuri, Zanetti e Ratti) c. Provincia di Como (avv.ti Condello e Accardi).

Sanità pubblica - Revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso depositato in data 13 ottobre 2023, -OMISSIS- S.r.l. ha chiesto l'annullamento del provvedimento di revoca dell'autorizzazione ambientale dalla stessa posseduta.

In fatto, la società ricorrente ha evidenziato di esercitare da molti anni attività di stoccaggio, lavorazione, trasporto, trasformazione e recupero di materiali inerti e rifiuti pericolosi e non pericolosi, sia di origine industriale che di origine civile, con produzione finale di prodotti end-of-Waste.

Tuttavia, a seguito di sopralluoghi compiuti da ARPA Lombardia, a -OMISSIS- S.r.l. è stato prescritto di eliminare le difformità rilevate rispetto all'autorizzazione in precedenza rilasciata, e afferenti alla gestione dei rifiuti e al controllo radiometrico, ai limiti delle emissioni in atmosfera, agli scarichi delle acque reflue, e alla procedura end-of-Waste.

Successivamente, ad esito di ulteriore controllo volto all'accertamento del rispetto delle prescrizioni di cui alla diffida originaria, la Provincia competente ha comunicato alla ricorrente, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, il preavviso di revoca dell'autorizzazione unica rilasciata all'impresa e di archiviazione dell'istanza per il rinnovo della stessa, nonostante la ricorrente sostenesse di avere dato prova del completo e tempestivo adeguamento alle prescrizioni dettate dalla diffida, prova che sarebbe stata fornita attraverso le note esplicative e la documentazione allegata inviate, via pec, in data 13 luglio 2022 e 9 agosto 2022.

D'altra parte, -OMISSIS- S.r.l. ha precisato altresì, nell'atto con cui ha introdotto il presente giudizio, che in occasione del sopralluogo del 28 giugno 2023 i verbalizzanti non si sarebbero limitati a controllare il rispetto delle prescrizioni dettate nella diffida n. 448/2022, ma avrebbero "surrettiziamente ampliato l'oggetto delle originarie contestazioni mosse nel predetto atto intimatorio".

Ad ogni modo, la revoca impugnata è stata poi definitivamente adottata per mancata ottemperanza al provvedimento di diffida che aveva dato origine al procedimento, "relativamente alle prescrizioni di cui ai punti 2.5, 2.1, 2.8, 2.9".

1.2. Si è costituita in giudizio la Provincia di Como, che ha chiesto il rigetto del ricorso, e la Sezione ha concesso l'invocata cautela con la seguente motivazione: *"Ritenuto che l'accertamento della sussistenza effettiva dei presupposti richiesti dall'art. 208, comma 13, lett. c), del d.lgs. n. 152/2006 per la revoca dell'autorizzazione de qua, implica un approfondimento, anche tecnico, incompatibile con i tempi della fase cautelare;*

che, d'altra parte, sussiste un profilo di dubbio sulla effettiva non coincidenza tra alcune delle violazioni contestate nel provvedimento di revoca e quelle segnalate nella diffida n. 448/2022;

che, quanto al periculum in mora, deve considerarsi grave e irreparabile il rischio di eliminazione dal mercato della società ricorrente, in conseguenza di una prolungata chiusura dipendente dall'attesa del giudizio di merito, e in assenza di una evidente situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente, derivante dalla prosecuzione provvisoria dell'attività (...)".

La causa è stata quindi rinviata alla pubblica udienza del 29 febbraio 2024.

1.3. Con atto depositato in data 28 febbraio 2024, peraltro, la società ricorrente ha proposto motivi aggiunti avverso il provvedimento nel frattempo adottato dalla Provincia di Como, su impulso di attività di polizia giudiziaria avviata dal nucleo investigativo dei Carabinieri forestali.

In particolare, nel nuovo provvedimento impugnato l'amministrazione procedente ha operato una diffida e disposto contestuale sospensione dell'attività di gestione rifiuti per la produzione di end-of-Waste della ricorrente, sulla base dei due seguenti accertamenti compiuti dai Carabinieri:

- presenza in zona 4, preposta alla cernita/miscelazione (R12) e recupero (R4/R5), di un cumulo di circa 423.5 mc di rifiuti formato dalla miscelazione dei rifiuti in quantità non precisate per singola tipologia, con presenti forme o materiali massivi ferrosi, filtri, stracci, fanghi filtropressati, polveri di colorazione biancastra, polveri di colorazione grigia nerastra;
- omissione, sul cumulo così composto, della deferrizzazione o della cernita dei corpi estranei, oltre che presentazione di tale cumulo con granulometria non omogenea o conforme agli standard di qualità richiesti, in violazione delle prescrizioni di cui ai punti 1.12 e punto 2.9 dell'allegato tecnico Provinciale n°478/A/ECO del 17/12/2015.

Da tali circostanze la Provincia di Como ha dedotto l'esistenza di "situazioni di pericolo per la salute pubblica e per

l'ambiente, con particolare riferimento all'attività di recupero rifiuti svolta non correttamente e quindi all'eventuale cessione o vendita di rifiuti non "End of Waste", oltre che all'oggettiva impossibilità, stante il sequestro in atto, di utilizzare l'area 4, deputata alle attività di recupero"; analoga considerazione è stata svolta (pericolo per la salute e per l'ambiente) con riferimento alla presenza del cumulo di rifiuti miscelati in quantità non precisate per singola tipologia, "del quale non si conosce la provenienza e la composizione chimico/fisica in relazione a possibili sostanze pericolose in esso contenute".

-OMISSIS- ha chiesto l'annullamento anche di tale provvedimenti (la cui efficacia terminerà con il risultato delle analisi condotte sul materiale in sequestro o con la fine del presente giudizio) sulla base delle seguenti ragioni:

- evidente travisamento dei fatti e delle norme applicate, in quanto i rilievi espressi dai Carabinieri nella nota costituente atto presupposto del provvedimento provinciale di diffida e sospensione da un lato non sarebbero fondati, dall'altro non sarebbero comunque "idonei a determinare una infrazione delle norme tecniche allegate all'autorizzazione ambientale unica rilasciata a D.A.";

- assenza di prova in ordine al fatto che le violazioni riscontrate siano gravi e comportino effettivi e concreti pericoli per la salute e l'ambiente, ai sensi dell'art. 208, comma 13, lett. b), del Codice dell'Ambiente;

- irragionevolezza e palese sproporzione della decisione dell'amministrazione provinciale, dal momento che tale decisione non troverebbe alcun "conforto" negli accertamenti compiuti dai Carabinieri, i quali si sarebbero limitati, in tesi, a sequestrare, a seguito del controllo eseguito ad altri fini (sussistenza del reato di cui all'art. 256, commi 1- 4, d.lgs. n. 152/2006), uno specifico cumulo di rifiuti presenti in area 4;

- tale sproporzione sarebbe collegata anche al fatto che l'attività di gestione dei rifiuti proibita sarebbe esercitabile dall'interessata, in piena sicurezza, anche al di fuori dell'area de qua, "in altre zone dell'impianto distinte, diverse e separate dalla predetta area";

- assenza di rischio concreto ed effettivo per la salute e per l'ambiente derivante dalla presenza nello stabilimento dei rifiuti sequestrati, dal momento che gli stessi sarebbero stati posizionati in una zona dell'area 4 "isolata e ben lontana da quella in cui erano (e sono tuttora) depositati gli altri materiali da sottoporre a lavorazione", posto che tal area sarebbe a sua volta "completamente impermeabilizzata, separata dagli altri ambienti e dotata di appositicanali di scolo, destinati alla raccolta dei liquidi che possono permeare a seguito o durante le operazioni di trattamento";

- istruttoria gravemente carente, in quanto la stessa sarebbe stata del tutto "appiattita" sull'accertamento in loco operato dai Carabinieri.

1.4. Dopo l'accoglimento da parte della Sezione, avuto riguardo al periculum allegato, di ulteriore domanda cautelare proposta dalla ricorrente, la causa è stata infine definitivamente trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 25 ottobre 2024.

2. Preliminarmente, il Collegio ritiene utilizzabile ai fini del decidere la documentazione depositata dall'amministrazione resistente a ridosso dell'udienza pubblica di discussione, in quanto è evincibile dalla documentazione stessa (formata dalla comunicazione di notizia di reato nei confronti della società ricorrente e dalla prodromica relazione dei Carabinieri che sono intervenuti) che la parte non ne ha potuto disporre prima del 25 ottobre 2024.

Conseguentemente, il deposito deve ritenersi autorizzato ai sensi 54, comma 1 c.p.a..

2.1. Sempre preliminarmente, occorre delimitare l'oggetto della presente controversia, in relazione al potere azionato dall'amministrazione resistente, così come contestato dalla ricorrente nel ricorso introduttivo.

La Provincia di Como ha revocato l'autorizzazione in favore della ricorrente per la gestione di un impianto di stoccaggio e trattamento R13, R12, R4, R5 di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sito in Tavernerio, fondando il proprio provvedimento sul disposto di cui all'art. 208 comma 13 lettera c) del d.lgs. n. 152/06, secondo cui si procede alla revoca dell'autorizzazione, tra l'altro, "in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente".

Nel caso di specie, il presupposto della revoca è stato ravvisato nella mancata ottemperanza a quattro diverse prescrizioni contenute in diffida, ravvisandosi implicitamente, dall'omesso adeguamento, una situazione di pericolo per l'ambiente, in relazione alla particolare e delicata tipologia di impianto autorizzato, afferente allo smaltimento e recupero rifiuti.

D'altra parte, nella costruzione della fattispecie normativa applicata dall'amministrazione procedente, la revoca consegue automaticamente alla non ottemperanza delle prescrizioni contenute in diffida, e a prescindere dalla importanza dell'inadempimento accertato, in quanto se le violazioni fossero state qualificate non solo come molto gravi ma anche come reiterate e pericolose per la salute pubblica e per l'ambiente già in sede di primo intervento dell'autorità di vigilanza, sarebbe potuta scattare immediatamente la revoca, senza previa diffida.

A fronte del potere azionato dalla Provincia di Como, la società ricorrente ha opposto le seguenti contestazioni, così come specificate nei relativi motivi di ricorso:

a) le infrazioni rilevate nell'atto di diffida n. 448/2022 e nel provvedimento di revoca impugnato sarebbero "inconsistenti";

b) l'interessata si sarebbe immediatamente adeguata "a tutte le prescrizioni stabilite nella predetta diffida";

c) "tutte le violazioni contestate nel provvedimento di revoca" non coinciderebbero con quelle evidenziate nella diffida n. 448/2022;

d) la misura della revoca sarebbe sproporzionata rispetto all'entità delle infrazioni contestate e comunque in contrasto, oltre che con il principio appunto di proporzionalità, anche con lo stesso disposto di cui all'art. 208, comma 13, d.lgs. n. 152 del 2006, dal momento che tale norma prescriverebbe di tener conto della "gravità dell'infrazione" commessa;

e) l'istruttoria della Provincia si sarebbe palesata come carente e inadeguata, in quanto avrebbe recepito "acriticamente le erronee e confuse contestazioni formulate nella diffida", senza approfondire congruamente il contenuto delle difese operate in sede procedimentale dall'impresa autorizzata.

3. Il ricorso introduttivo è infondato, per quanto di ragione.

3.1. Il Collegio deve innanzitutto rilevare che l'atto di diffida, che ha di per sé valore lesivo – implicando la necessità per la parte interessata di ottemperare alle prescrizioni con azioni puntuali -, non è stato mai impugnato, di modo che l'odierna pronuncia non può tenere conto di tutte le censure che colpiscono direttamente la prima fase dell'attività dell'amministrazione (controllo e prescrizioni), attività rispetto alla quale si è consolidata la legittimità degli atti assunti. Parimenti, sono scaduti i termini per contestare in giudizio l'attinenza o la fondatezza delle violazioni ravvisate nell'atto di diffida con le prescrizioni contenute nell'originaria autorizzazione.

Sotto altro profilo, posto che la norma azionata dalla Provincia di Como fonda, come detto, la revoca sul mero mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida, è sufficiente, ai fini dello scrutinio in senso negativo del ricorso, che sussista la mancata ottemperanza anche soltanto di una delle prescrizioni adottate, dovendosi ritenere il giudizio di proporzionalità già effettuato implicitamente dal legislatore, nel caso di previa diffida.

3.2. Osservando la rispondenza tra adempimenti dovuti in base alla diffida stessa e verifica in concreto dei correttivi posti in essere dalla società ricorrente, un primo aspetto di contestazione da approfondire è quello inerente al deposito disomogeneo dei rifiuti nell'area di ingresso e alla presenza di fusti e big bags non identificati e non verificabili con prontezza all'interno dell' "area lavorazione" (prescrizioni di cui ai punti 2.5 e 2.8).

A tale riguardo, nel corso del sopralluogo della polizia locale del 28 giugno 2023 da cui è scaturito l'atto di revoca sarebbero stati nuovamente rinvenuti, nell'area 4 dell'impianto, destinata alla lavorazione dei rifiuti, sostanze non identificabili e materie prime che avrebbero dovuto essere depositate in diversa zona dello stabilimento.

Nella sostanza, non sarebbe stato possibile, né all'atto dell'intervento di Arpa, né al momento della verifica sul posto dell'ottemperanza alla previa diffida, il riconoscimento delle tipologie dei rifiuti depositati, o comunque stabilirne la suddivisione per tipologie omogenee.

A fronte di tale accertamento in fatto, la società ricorrente, pur negando per il resto la contestazione nel suo complesso, ha dovuto tuttavia ammettere, da un lato, che il destrosio era temporaneamente conservato in un'area non congrua, pur "se stipato in sacchi etichettati e collocati su un autonomo bancale e in uno spazio isolato e distinto rispetto a quello destinato ai rifiuti", e, dall'altro, che non erano stati effettivamente apposte targhe identificative sui rifiuti presenti in area 4, pur se ciò sarebbe stato dovuto "a mere circostanze contingenti e temporanee".

3.3. Nel merito, risulta oggettivamente sulla base degli atti acquisiti al fascicolo di causa, che non sono state rispettate le prescrizioni di cui al punto 3 della diffida (attività gestione rifiuti) con riferimento al punto 2.5 dell'atto di autorizzazione ("in area 3 area di ricevimento – stoccaggio dei rifiuti in ingresso, il deposito era disomogeneo e non permetteva il riconoscimento delle varie tipologie depositate") e con riferimento al punto 2.8 ("mancata separazione tra rifiuti e materie prime con riferimento alla disposizione delle aree funzionali riportate sulla tavola n°03: Planimetria generale di progetto – schema emissioni, scala 1:100 del 06/05/2015").

Invero, da un lato, nel sopralluogo di "controllo" sono stati rinvenuti in area 4 n. 18 big-bag da un metro cubo ciascuno, non identificati da cartellonistica indicante il contenuto: l'area 4 tuttavia è pacificamente destinata alle attività di cernita, miscelazione e recupero dei rifiuti e non a quella di stoccaggio; dall'altro, come anticipato, nel sopralluogo venivano individuati, sempre in area 4, sacchi confezionati di sale e di destrosio (secondo la ricorrente solo di destrosio), ma tale materiale avrebbe dovuto essere depositato in zona 5, di modo che non era stata garantita la prescritta separazione tra materie prime e rifiuti.

D'altra parte, posto che, come detto, la società ricorrente non può soltanto in questa sede eccepire l'irrelevanza o la non conferenza delle contestazioni operate in sede di diffida rispetto alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, i rifiuti trovati in area 4 nel sopralluogo da cui è scaturita la revoca giacevano da oltre otto mesi, come affermato dal gestore dell'impianto in base alla documentazione fornita in sede di sopralluogo, ancora imballati, e dunque senza che ancora fossero stati sottoposti ad alcuna attività di controllo, con condotta che contiene già di per sé un potenziale rischio per l'ambiente e la salute umana.

3.4. Sotto altro profilo, e ad abundantiam, occorre evidenziare che nella sua memoria di replica ex art. 73 c.p.a., l'amministrazione resistente ha ribadito "che le infrazioni accertate in materia di End of Waste non risultano nuove rispetto a quelle della Diffida", dal momento che "Arpa aveva già rilevato che in merito all'aggregato riciclato non venisse determinata la granulometria richiesta; che i DDT di vendita dell'End of Waste fossero riferiti a data antecedente alla data di redazione dell'analisi dei test di cessione effettuati sugli End of Waste stessi; che i concimi venivano classificati End of Waste impropriamente con analisi svolte sette anni prima (2015) e mancanti del rapporto di prova principale del laboratorio esterno".

Sul punto, il Collegio osserva che nella nota del 6 luglio 2022 di ARPA, relativa al controllo integrato effettuato in data

10 maggio 2022, avente ad oggetto la verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni riportate negli atti autorizzativi in possesso della società ricorrente, sono state riportate le seguenti difformità:

- “(...) il vaglio a fattura artigianale – pertanto non certificato – non garantisce il rispetto della granulometria qualora richiesta (es. aggregato riciclato)”;

- “i DDT di vendita aggregato riciclato sono riferiti a data antecedente alla data di redazione dei test di cessione effettuati sul EoW liquido e solido”;

- “relativamente alla produzione del Concime NP, (...) le determinazioni analitiche alle quali si fa riferimento per attestare la conformità dell'EoW risultano datate 2015 e pertanto riferite a ben 7 anni addietro. Peraltro, risulta mancante anche il RdP principale n°15168/478 del 14.04.15 del laboratorio MAC srl”.

ARPA ha inoltre evidenziato, nelle sue conclusioni (c.d. suggerimenti di miglioramento), e con specifico riferimento alla procedura end-of-Waste, che nell'EoW prodotto “non viene definito a quale tipologia merceologica corrisponde e a quale norma tecnica risulta conforme”, e che, inoltre:

- “non è stato definito quale specifico EoW è stato conferito all'utilizzatore finale;

- non è stato definito quali EER sono stati utilizzati per la produzione di ogni EoW;

- non è stata definita la modalità di gestione dell'EoW prodotto e non ceduto al destino finale”.

A fronte delle prescrizioni dell'autorizzazione ritenute violate, la diffida si è limitata a riportare le difformità specifiche rilevate in sede di sopralluogo da ARPA, aggiungendo che il riferimento di tali difformità è “alla prescrizione di cui al punto 2.9 dell'atto 478/15”.

Infine, nell'atto di revoca, adottato sulla base del controllo diretto eseguito su suo mandato dalla polizia provinciale (controllo successivo all'acquisizione della documentazione inviata nelle more da -OMISSIS-), la Provincia di Como ha dato atto che, a seguito dell'invito al gestore di illustrare il processo di recupero finalizzato all'ottenimento di EoW “di cui al punto 2.9 delle prescrizioni del P.D. n. 478/15, sulla base del protocollo operativo di cui al punto 1.12”, e sulla base degli accertamenti svolti sulla documentazione prodotta sul posto, è risultata non ottemperata la citata prescrizione di cui al punto 2.9.

In particolare, non è stato rispettato il protocollo operativo della procedura ivi prevista, sia per ciò che riguarda la mancata predisposizione di un campione, di circa 5 Kg di peso, da analizzare, che sia rappresentativo della miscela tra rifiuti e materie prime finalizzata all'ottenimento di un non rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., sia per ciò che concerne il controllo finale di compatibilità del non rifiuto in uscita con il campione rappresentativo.

Tali condotte, al di là delle novità o meno del loro rilievo – circostanza che, come detto, perde di importanza allorché venga accertato, come avvenuto nel caso di specie, il mancato rispetto anche soltanto di una delle contestazioni contenute in diffida - si configurano come violative della prescrizione di cui al punto 2.9 dell'autorizzazione, che richiama integralmente il protocollo operativo di cui al punto 1.12.

3.5. D'altra parte, il Collegio non può non trarre argomentazioni contrarie a una corretta gestione da parte della ricorrente dell'impianto autorizzato anche dalle due denunce penali che si sono susseguite nell'ultimo periodo di tempo (una conseguita all'accesso del 23 dicembre 2023 eseguito dai Carabinieri forestali del Nucleo di Pont Canavese – doc. 17 prodotto dalla Provincia di Como – e l'altra derivata dal sopralluogo operato in loco in data 26 giugno 2024 dal Nucleo operativo ecologico di Milano sempre dei Carabinieri – doc 19 e 20 prodotti dalla Provincia di Como).

In particolare, la prima delle due citate denunce ha dato origine al sequestro preventivo di un vasto cumulo di rifiuti non prontamente identificabili e potenzialmente dannoso per la salute pubblica, oltre che indicativo della concreta possibilità che l'attività di recupero dei rifiuti potesse non essere svolta correttamente, con la conseguenza di una cessione o vendita successiva di rifiuti non “End of Waste”.

Il che, è inutile dirlo, pone seri dubbi – da risolvere a questo punto in sede penale – sull'assenza di rischio per la salute pubblica a valle dell'attività di recupero svolta dalla società interessata.

4. Il ricorso introduttivo è dunque integralmente infondato, in relazione alla accertata sussistenza, in sede di sopralluogo di controllo, di alcune delle violazioni riscontrate nella precedente diffida, facenti parti di una più generale e diffusa irregolarità nella gestione dell'attività tutta.

Tale circostanza integra senz'altro, come detto, il presupposto abilitante la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208, comma 13, lett. c) del d.lgs. n. 152 del 2006, ciò che permette al Collegio di ritenere destituite di fondamento – oltre che in parte inammissibili – anche le censure afferenti al presunto difetto di proporzionalità e carenza di istruttoria.

In particolare, la proporzionalità della sanzione adottata, nel caso di specie, e come anticipato, risulta già valutata implicitamente dal legislatore anche quanto a gravità della condotta punita, in relazione al mancato adempimento ad una previa diffida adottata per violazioni alle prescrizioni dell'autorizzazione ambientale già qualificate originariamente come rilevanti.

4.1. La risoluzione nel suddetto senso della prima e fondamentale questione introdotta nel presente giudizio permette di ritenere assorbiti gli ulteriori motivi di censura articolati (anche) con i motivi aggiunti avverso il provvedimento della Provincia di Como adottato in data 19 gennaio 2024.

Invero, l'efficacia di tale provvedimento (sospensione dell'attività) è stata limitata nel tempo, con riferimento, qualora ciò avesse preceduto l'analisi dei rifiuti in sequestro, “alla definizione” del presente giudizio di primo grado.

Ne consegue che la disposta sospensione - la cui efficacia è stata a sua volta sospesa dalla Sezione in fase cautelare -, oltre ad essere integralmente assorbita dalla più grave e definitiva sanzione di revoca, la cui legittimità è stata accertata con l'odierna pronuncia, non è comunque più in grado di esplicare alcun effetto lesivo nei confronti della posizione giuridica della ricorrente, neanche nel caso di sospensione o riforma della sentenza di questo Tribunale, per la sopravvenienza del fatto (definizione del giudizio di primo grado) a cui ne era stata legata la cessazione dell'operatività. I motivi aggiunti sono dunque da considerarsi improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse all'annullamento della nota con gli stessi impugnata.

Le spese del giudizio possono essere in ogni caso compensate tra le parti, per la peculiarità e parziale novità delle questioni affrontate.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge, nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società ricorrente.

(Omissis)

